



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 186 DEL 7 maggio 2014

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) TIM CUP

Gara del 3 maggio 2014 - Finale

Fiorentina-Napoli 1-3

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 7 maggio 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 103

1) TIM CUP

Gara del 3 maggio 2014 - Finale

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

186/615



a) **SOCIETA'**

Il Giudice sportivo,

premessso che:

i collaboratori della Procura federale, nella rituale relazione concernente la gara in oggetto, hanno evidenziato i seguenti fatti di rilevanza disciplinare:

- 1) un'ora circa prima dell'inizio della gara, un migliaio di sostenitori del Napoli, in parte sprovvisti di biglietto di ingresso allo stadio, avevano forzato un cancello di pre-filtraggio ed un tornello.
- 2) Le Forze dell'Ordine erano riuscite a respingere i facinorosi all'esterno dell'impianto sportivo, con conseguenze lesive di varie entità ai danni di quattro agenti;
- 3) all'inizio della gara, sostenitori del Napoli, collocati in gran numero nella Curva Nord, avevano oltraggiato con bordate di fischi l'esecuzione dell'inno nazionale e ad essi si erano uniti sostenitori di entrambe le squadre, che occupavano altri settori;
- 4) verso le ore 20.45, alcuni stewards avevano riferito ai collaboratori della Procura federale che i sostenitori del Napoli *“intendevano invadere il campo qualora il capitano della loro squadra non si fosse recato sotto la curva per parlare con i capi degli ultras. Il Vice Procuratore Ricciardi contattava il dott. Failla (responsabile O.P.) in quanto gli stewards addetti al settore erano allarmati dalle richieste dei tifosi napoletani. Dopo i colloqui intercorsi tra il dott. Failla e i dirigenti del Napoli, il capitano veniva scortato sotto la Curva Nord, ove rassicurava i tifosi, comunicando loro che l'incidente occorso ai tifosi rimasti feriti circa tre ore prima della gara non aveva alcun collegamento con ragioni di tifoserie e/o di Polizia”*. In tale frangente, il capitano Hamsik trovava come interlocutore un individuo, postosi a cavalcioni della vetrata delimitante la Curva Nord, indossante una maglia di color nero che, nella parte anteriore, esibiva la dicitura *“Speciale libero”*, spregevolmente allusiva all'uccisione di un Servitore dello Stato.
Alla conclusione del *“colloquio”*, con 45 minuti di ritardo, la gara poteva iniziare;
- 5) nelle circostanze sub 3, i sostenitori del Napoli, all'approssimarsi del capitano della loro squadra insieme a numerosi fotografi ed altri accompagnatori, avevano effettuato contro costoro un nutrito lancio di petardi e di bengala, con conseguenze lesive per un Vigile del fuoco;
- 6) al 26° del primo tempo, sostenitori della Fiorentina (circa il 50% degli oltre 8.700 occupanti la Curva Sud) avevano intonato il coro *“Vesuvio lavalì con il fuoco”*, perfettamente percepito nelle varie posizioni occupate nel recinto di giuoco dai collaboratori della Procura federale;
- 7) al termine della gara, circa 200 sostenitori del Napoli, scavalcando le recinzioni, erano entrati nel recinto di giuoco, si erano appropriati di palloni, tute ed altri accessori presenti sulle panchine, si erano avvicinati alla Curva Sud, occupata dai tifosi della Fiorentina, rivolgendo loro gesti provocatori, ed erano rimasti sul terreno di giuoco per circa dieci minuti, costringendo le due squadre e gli Ufficiali di gara a rientrare negli spogliatoi, invece di procedere immediatamente alla cerimonia di premiazione;
- 8) durante il deflusso degli spettatori dallo stadio, uno steward era stato colpito alla testa, con conseguenze lesive, da una bottiglietta scagliata da un tifoso della Fiorentina

osserva:

entrambe le Società, a titolo di responsabilità oggettiva, devono necessariamente rispondere degli illeciti comportamenti dei propri sostenitori.

La Soc. Napoli deve essere sanzionata ex art. 14 n. 2 CGS per le condotte violente, dettagliatamente descritte sub 1 e 4 della premessa, di particolare gravità per il numero dei responsabili e, soprattutto, per le conseguenze lesive in danno di appartenenti delle Forze dell'Ordine e dei VV.FF. Parimenti, nelle circostanze descritte sub 3) della premessa, deve essere sanzionata per l'atteggiamento gravemente intimidatorio assunto dai propri sostenitori, che avevano minacciato "l'invasione" del terreno di giuoco qualora il capitano della loro squadra non avesse fornito ai "capi degli ultras" delucidazioni in merito al ferimento di tre tifosi partenopei, avvenuto fuori dallo stadio alcune ore prima dell'inizio della gara. Una minaccia grave e "credibile", di cui vennero evitate le possibili conseguenze per la sicurezza pubblica attuando "il dialogo" richiesto dagli "ultras".

La Soc. Napoli deve altresì essere sanzionata per "l'invasione" del terreno di giuoco al termine della gara (sub 6), non certo "festosa" per le appropriazioni e le provocazioni che l'hanno caratterizzata.

L'entità della consequenziale sanzione, quantificata nel dispositivo, riflette necessariamente la pluralità e la particolare gravità degli addebiti, con valutazione attenuativa ex art 14 n. 5, in relazione all'art. 13 n. 1 lettere a) e b) per la concreta cooperazione fornita dai dirigenti societari alle Forze dell'Ordine.

Per quanto attiene alle condotte addebitabili ai sostenitori della Fiorentina, è di tutta evidenza che il coro indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria (sub 3 della premessa) costituisce un "comportamento discriminatorio per origine territoriale", sanzionabile ex art 11 nn. 1 e 3 CGS per la sua "dimensione" e "percezione reale", puntualizzata dai collaboratori della Procura federale.

Trattandosi di "prima violazione" in materia di comportamenti discriminatori, appare equo quantificare la consequenziale sanzione nel minimo edittale di cui al cit. art 11 n. 3, ed all'art. 18, comma 1, lettera e), in riferimento al settore denominato "Curva Fiesole" dello stadio fiorentino, ove notoriamente, senza la necessità di ulteriori riscontri, prendono posto in occasione delle gare casalinghe i tifosi "ultras" della Società viola, disponendo nel contempo la sospensione dell'esecuzione della sanzione nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 16 n. 2 bis CGS.

La società viola deve altresì rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 14 nn. 1 e 2 CGS, dell'atto di violenza compiuto da un suo sostenitore in danno di un steward (sub 7) ed appare equo quantificare la consequenziale sanzione nella misura indicata nel dispositivo, con la valutazione attenuativa ex art. 14 n. 5, in relazione all'art. 13 n. 1 lettera a) e b), per la concreta cooperazione offerta alle forze dell'Ordine onde prevenire fatti violenti o discriminatori.

Entrambe le Società infine, devono essere sanzionate ex art. 12 n. 3 CGS, nella misura quantificata nel dispositivo, per l'escrabiabile oltraggio recato all'inno nazionale (sub 2).

P.Q.M.

delibera di infliggere alla Soc. **Napoli** la sanzione dell'obbligo di disputare **due** gare a porte chiuse, l'ammenda di €20.000,00 ex art. 14 n. 2 CGS e l'ammenda di €40.000,00 ex art. 12 n. 3 CGS;

delibera di infliggere alla Soc. **Fiorentina** la sanzione dell'obbligo di disputare **una** gara con il settore denominato "Curva Fiesole" privo di spettatori, disponendo la sospensione dell'esecuzione nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 16, n. 2bis CGS, nonché l'ammenda di €20.000,00 ex art. 14 n. 2 CGS e di €30.000,00 ex art. 12 n. 3 CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

INLER Goekhan (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

ILICIC Josip (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

FERNANDEZ Matias Ariel (Fiorentina)
TOMOVIC Nenad (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

REINA PAEZ Jose Manuel (Napoli)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 MAGGIO 2014

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta